



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER INTEGRAZIONE RETTE DI
RICOVERO DI ANZIANI IN
STRUTTURE RESIDENZIALI**

Approvato con decreto commissariale con i poteri del Consiglio n. 24 dd. 09.04.2011

ART.1 - OGGETTO

Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune di Grado, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l'adeguato intervento di assistenza e tutela. In particolare, il presente regolamento ha per oggetto l'individuazione delle condizioni economiche e la composizione della famiglia.

Al fine di determinare in concreto la misura dell'intervento economico da eventualmente erogare a ciascun richiedente, il regolamento provvede:

- alla definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- alla determinazione dei criteri di partecipazione economica del richiedente;
- all'individuazione dei soggetti chiamati a concorrere all'integrazione della retta di ricovero attraverso l'applicazione dell'ISEE quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio-economiche diverse.

ART.2 - FINALITA'

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità :

1. garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
2. assicurare il sostegno economico alle persone anziane che si trovino in difficoltà e che necessitano di una soluzione residenziale protetta;
3. determinare l'entità dell'intervento di sostegno economico a carico del Comune mediante una valutazione, con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), della capacità economica della rete familiare interessata .

ART. 3 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui all'art.1 gli anziani che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale protetta, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi.

La collocazione in una struttura protetta, che ha la finalità di fornire al cittadino interventi di protezione assistenziale, abitativa e sanitaria in forma residenziale, sostituendosi al lavoro di cura della famiglia, deve avvenire presso strutture residenziali di tipo assistenziale, siano esse ubicate nel Comune di Grado o anche in altri Comuni. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'Amministrazione comunale.

Inoltre, l'intervento economico viene riconosciuto limitatamente a sostegno delle rette applicate dalle strutture residenziali per anziani accreditate dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Destinatari del presente intervento sono gli anziani in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Grado;
- residenza anagrafica nel Comune di Grado prima del ricovero (ultima residenza anagrafica- art. 6, 4 comma, L. 328/00)
- che siano in condizione di non autosufficienza certificata dalla competente ASL territoriale e per i quali la medesima abbia escluso l'attivazione delle altre possibili alternative proposte dalla rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani.

ART. 4 - REQUISITI D'ACCESSO

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

1) Il beneficiario deve:

- a) avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
- b) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale fatta eccezione della casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o da genitori, fratelli e sorelle, nonché da figli a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 100.000,00, fatto salvo l'eventuale accertamento sul reale valore di mercato ed a quanto previsto al successivo art. 6;
- c) non aver donato – nell'ultimo triennio - immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000;
- d) non aver ceduto a titolo oneroso – nell'ultimo triennio - immobili o diritti reali per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000;
- e) non aver donato – nell'ultimo triennio - beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 25.000,00;
- f) non essere titolare di valori mobiliare ad eccezione di una franchigia non superiore a € 3.500,00.

2) I nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario non devono essere in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri definiti al successivo art. 6;

3) La non ricorrenza di uno solo dei criteri previsti dal punto 1), lettere a), b),c), d), e) ed f), determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente articolo, fatto eccezione per eventuali deroghe, disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali.

Sono esclusi dall'intervento economico comunale, ad integrazione della retta, i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento.

ART.5 - DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI

L'anziano ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta mediante le sue disponibilità, salvo la quota mensile destinata a sostenere le spese personali così come prevista dalle disposizioni regionali.

ART.6 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fatto salvo comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 4.

Il singolo richiedente concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art.5.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale, si terrà conto della situazione economica del richiedente derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

A. Redditi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

1. trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
2. trattamenti economici esenti dall'IRPEF:
 - indennità di accompagnamento
 - assegno di invalidità
 - rendite INAIL-INPS o di altro ente
 - pensioni per ciechi e per sordomuti
 - pensione /o assegno sociale
 - redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.

B. Beni mobili di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli di credito;
- depositi bancari, postali;
- investimenti finanziari, ecc.

In presenza di depositi intestati al richiedente su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota di € 3.500,00 .

C. Beni immobili

Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso al l'intervento comunale per l'integrazione delle rette, con la sola eccezione di cui all'art.4 e fermo restando quanto previsto al successivo art. 13 , al decesso degli occupanti e, comunque, nel momento in cui l'immobile si rende disponibile per qualsiasi motivo, il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

In applicazione dell'art. 2740 C.C., qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Grado valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Grado, il medesimo potrà in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto copertura.

ART.7 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI NUCLEI FAMILIARI CHE COSTITUISCONO LA RETE DI SOSTEGNO AI FINI DELLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA DI RICOVERO

Per la determinazione della situazione economica dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno familiare sono considerati i soggetti di cui all'art. 433 del codice civile che concorrono, secondo l'ordine di priorità indicato nella medesima disposizione, al pagamento della retta di ricovero se e nella misura in cui la stessa non possa essere coperta per intero con le risorse economiche del ricoverato.

Per la determinazione della quota di contribuzione ,trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs n.109 del 1998, come modificato dal D.Lgs. 130 del 2000, che disciplinano l' I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Può essere determinato un nucleo familiare estratto ai sensi dell'art. 3 c. 2 del Dlgs 109/98 e successive modifiche e integrazioni al fine di meglio rappresentare la situazione economica dei parenti che compongono la rete familiare.

Le soglie di esenzione e le percentuali di contribuzione di seguito indicate vengono aggiornate periodicamente dalla Amministrazione Comunale.

Calcolo del contributo.

Il calcolo dei contributi che devono essere versati da parte dei soggetti di cui sopra è proporzionale alla loro capacità contributiva, rappresentata dell' I.S.E.E., secondo le seguenti modalità:

La soglia di esenzione è pari a € 7.597,50.-

La soglia massima, cd. soglia di accesso al servizio, è pari a € 35.000,00 -; se il nucleo presenta un valore I.S.E.E. al di sopra di tale importo, dovrà intervenire a copertura dell'intera retta di ricovero.

Se il nucleo presenta un valore compreso tra € 7.597,50 ed € 35.000,00.- ,il contributo da questi dovuto mensilmente sarà calcolato mediante l'applicazione della seguente formula .

$$\text{Contributo mensile} = \frac{(\text{I.S.E.E.} - 7.597,50)}{27.402,50} \times 500,00$$

Abbattimenti.

Prima del calcolo del contributo, si applica un abbattimento del 30 % sull' I.S.E.E. dei nipoti discendenti, ascendenti prossimi, generi, nuore e suoceri, del 40 % sull' I.S.E.E. dei fratelli e sorelle. I parenti civilmente obbligati che siano disabili certificati ai sensi della L. 104/1992 ovvero riconosciuti invalidi al 100 % hanno diritto ad un ulteriore abbattimento del 25 % sul contributo calcolato a loro carico.

Esoneri

Sono esonerati dal versamento del contributo i parenti civilmente obbligati che siano minori di età o che siano ricoverati in una struttura protetta che comporta il versamento di tutti i loro redditi a copertura delle spese necessarie al loro mantenimento. Per fruire di quest'ultima esenzione è necessario che sia presentata apposita dichiarazione.

Familiari conviventi del ricoverando.

Qualora il ricoverato appartenga ad un nucleo familiare composto da altre persone la cui unica (o gran parte della) fonte di sostentamento derivi dal reddito del ricoverato, a tali familiari dovrà essere garantita una somma mensile sulla base di una specifica ed approfondita relazione all'uopo predisposta dal Servizio Sociale.

Spese documentate

Nella quantificazione del contributo dovuto, è possibile tener conto di eventuali somme già versate come obbligo alimentare per il ricovero di un altro familiare, se a tal fine viene presentata agli uffici idonea documentazione comprovante la spesa a tal fine sostenuta.

ART.8 - RICHIESTA DI INTERVENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La richiesta di intervento economico deve essere presentata dall'anziano o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, da un familiare o, in assenza di questi, da una persona significativa per il destinatario dell'intervento.

La richiesta va compilata su apposito modulo e deve essere sottoscritta dall'interessato o dai soggetti sopra descritti. Ad essa va allegata la documentazione di seguito elencata:

- 1- attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili idonei a consentire la valutazione dell'entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti all'art. 6;
- 2- copia dell'eventuale verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;
- 3- certificazione sanitaria attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta;
- 4- autorizzazione del beneficiario al Comune a richiedere informazioni presso Istituti di Credito, Poste Italiane, società finanziarie sui rapporti intrattenuti con detti enti e, in generale, sul suo patrimonio;
- 5- ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno e altre particolari circostanze.

La suddetta documentazione può essere sostituita, limitatamente agli atti individuati ai punti 1) e 5), da un'autocertificazione attestante gli stati e le qualità suindicati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Servizio di competenza effettuerà una valutazione della domanda, tenendo conto dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Se la richiesta di contributo perviene quando il ricovero è già in atto, i familiari o, in loro assenza, una persona significativa per il ricoverato, sono chiamati a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti sopraindicati, nonché eventualmente di avere già sostenuto per un periodo di tempo i costi del ricovero, utilizzando risorse proprie del ricoverato e/o attingendo alle proprie disponibilità economiche.

Effettuata la valutazione da parte del Servizio, previa convocazione del richiedente o di un familiare di riferimento, è determinata l'entità della quota della retta di ricovero sopportabile dal richiedente secondo i criteri previsti all'art. 6. Successivamente, si provvede a chiamare i nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini di una valutazione della compartecipazione alla spesa per la retta di ricovero del loro congiunto, secondo i criteri definiti all'art.7.

ART . 9 - TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

Nel provvedimento di interruzione del termine, il Responsabile del Servizio assegna un termine decorso inutilmente il quale, assume il provvedimento conseguente.

Il Responsabile del Servizio, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'ente che ospiterà lo stesso ed ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

Qualora l'Unità di Valutazione Distrettuale – UVD -, sulla base del bisogno rilevato, attesti l'urgenza ed indifferibilità del ricovero, il Comune autorizza immediatamente l'ingresso del ricoverando. In questo caso, il Comune anticipa alla struttura le spese del ricovero salvo l'espletamento successivo della procedura finalizzata al rimborso da parte del ricoverato e dei civilmente obbligati delle somme anticipate, nei modi previsti dal presente Regolamento.

ART.10 - CALCOLO DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE A COPERTURA DELLA RETTA DI RICOVERO

L'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del beneficiario e delle quote che, secondo i criteri di cui al precedente articolo 7, possono essere sopportate dai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

Non viene disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei risultasse superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente.

ART. 11 - REVISIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO

L'intervento economico a carico del Comune di Grado è soggetto a revisione biennale secondo le modalità definite nel presente regolamento.

Nel primo semestre di ogni biennio l'amministrazione comunale verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione degli interventi economici ed adotta gli eventuali provvedimenti di riduzione o di revoca, con le azioni conseguenti.

L'aggiornamento dello stesso è disposto con decorrenza dal 1 luglio dell'anno in corso.

ART. 12 – CONTROLLI

Il Servizio competente potrà svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, mediante appositi controlli . Qualora si verificassero dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

ART. 13 - RECUPERI E RIVALSE

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le opportune procedure che consentano :

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti e acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili, eredità, ecc...;
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza ad indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completa, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale;
- 3) di rivalersi nei confronti degli eredi, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, ai sensi della normativa vigente.

ART. 14 - NORME TRANSITORIE FINALI

Il presente regolamento verrà applicato, per i nuovi casi, dal giorno successivo a quello di entrata in vigore.

Per quanto riguarda i casi in essere, le verifiche in applicazione del presente regolamento verranno effettuate entro 180 giorni dall'entrata in vigore e nel frattempo verranno attivate le procedure di controllo.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento ed nelle more dell'adozione delle previsioni di cui all'art. 42 comma 1 della Legge Regionale n.6 dd. 31.03. 2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale " , si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, di liberalità e di rivalsa.

L'Ufficio competente predisporrà idonea modulistica per facilitare le istanze da parte dei cittadini ai sensi della legge 241/90.